



ERSU DI ENNA

Regolamento per la concessione di contributi alle Facoltà e ai Corsi di Laurea dell'Università Kore per la formazione, la ricerca, la partecipazione a stage e seminari, progetti culturali e interventi a favore degli studenti

Regolamento per la concessione di contributi alle Facoltà e ai Corsi di Laurea dell'Università Kore per la formazione, la ricerca, la partecipazione a stage e seminari, progetti culturali e interventi a favore degli studenti

TITOLO I

Disposizioni generali e comuni

Articolo 1

Finalità

1. L'ERSU di Enna, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 e secondo le disposizioni del presente regolamento può disporre interventi finanziari fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria del capitolo 1446.0, finalizzati alla promozione ed al sostegno dello svolgimento di attività culturali e formative, al fine di integrare gli studi universitari con progetti e interventi per la formazione, la ricerca, stage e seminari in collaborazione con le Facoltà Universitarie della Kore.

Articolo 2

Destinatari degli interventi

1. Nei settori di attività, di cui al successivo articolo 3, sono ammessi a richiedere la concessione degli interventi finanziari di cui al presente regolamento i corsi di laurea e le Facoltà dell'Università Kore di Enna.
2. I soggetti individuati non devono perseguire finalità di lucro ed avere tra gli scopi la realizzazione di attività connesse alla ricerca, alla formazione ed alla valorizzazione dello studio universitario e del diritto allo studio.
3. Comitato Promotore Cus Enna Kore o Cus Enna Kore.

Articolo 3

Tipologia delle iniziative finanziabili

1. Le iniziative per le quali L'ERSU di Enna può disporre interventi finanziari a favore dei suddetti soggetti sono le seguenti:
 - a) seminari, conferenze, mostre, dibattiti;
 - b) rassegne cinematografiche;
 - c) concorsi di letteratura, fotografia, pittura, cinema, grafica, scultura;
 - d) attività musicali, di teatro, cinematografiche, realizzazione spettacoli e video;
 - e) attività ricreative, di laboratorio e formative, con valenza culturale e di socializzazione degli studenti;
 - f) attività sportive che coinvolgano gli studenti universitari;
 - g) scambi culturali, stage con studenti di altri Atenei, corsi di lingue e di sistemi informatici a sostegno dell'attività didattica;
 - h) progetti di ricerca, di laboratori e di formazione;
 - i) attività di orientamento e inserimento lavorativo post laurea.

Articolo 4

Spese ammissibili

Ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria da parte dell'ERSU di Enna sono ammissibili le seguenti categorie di spese :

- a) nolo impianti tecnici di diffusione e registrazione;
 - b) acquisto di attrezzature informatiche;
 - c) cartellonistica e altro materiale promo-pubblicitario;
 - d) locazione spazi congressuali, impianti sportivi e centri ricreativi;
 - e) pubblicazione atti convegni;
 - f) compensi per prestazioni artistiche e professionali;
- Non sono ammessi a finanziamento compensi in favore di docenti, studenti, esperti e relatori interni delle conferenze o dibattiti.

L'Ersu, su espressa richiesta dei richiedenti, potrà prevedere compatibilmente con la propria disponibilità di posti letto, l'ospitalità presso la struttura Domus Kore per relatori e studenti provenienti da altre Università e personalità intervenute. Per le iniziative in sede sono ammessi i pasti consumati presso le mense convenzionate.

Articolo 5

Autorizzazione della spesa

1. Le singole istanze sono valutate dal Consiglio di Amministrazione in rapporto ai contenuti dell'iniziativa, al rilievo che essa assume in connessione con le finalità dell'ERSU, favorendo le attività che concorrono a rendere più proficuo lo studio, le tradizioni, le innovazioni, la capacità progettuale, la ricerca e il miglioramento della qualità della vita studentesca, nonché in rapporto alla congruenza economica della richiesta. A seguito di tale valutazione, l'intervento finanziario può essere concesso, entro i limiti del 50% delle spese ammissibili indicate nel preventivo di spesa, allegato all'istanza. Il C.d.A. può accorpate progetti diversi di attività affini, sentiti i proponenti. Le iniziative proposte devono avere carattere di gratuità.

2. La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo.
3. All'istruttoria delle richieste di intervento finanziario provvede l'Ufficio Attività Culturali dell'ERSU, che vigilerà sul corretto espletamento del progetto finanziato, disponendo in caso contrario la revoca del finanziamento.
4. Nei limiti dello stanziamento previsto nel relativo capitolo 1446.0 del bilancio dell'ERSU, il contributo da erogare a parziale ristoro delle spese sostenute per ogni singola istanza non può superare l'importo di euro 20.000,00.
5. Dopo la apposizione della copertura finanziaria, la lettera di concessione del contributo viene trasmessa al soggetto richiedente.

In essa sono precisati gli obblighi posti a carico del beneficiario e le cause di decadenza di cui al presente regolamento.

6. E' vietata l'estensione del finanziamento erogato dall'ERSU a soggetti terzi, anche se collegati al soggetto beneficiario richiedente.
7. Tutte le iniziative finanziate devono svolgersi entro l'anno accademico di riferimento.

Articolo 6

Presentazione delle istanze e documentazione richiesta

1. Le istanze per la concessione degli interventi finanziari relative ad iniziative da realizzare devono essere inoltrate, all'ERSU di Enna e devono contenere la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, l'indicazione del periodo e del luogo del suo svolgimento, dei soggetti a cui è rivolto il progetto. Devono inoltre essere sottoscritte dal Presidente del corso di laurea e dal Preside della Facoltà.
2. E' onere del soggetto richiedente comunicare almeno 30 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'iniziativa finanziata, eventuali mutamenti dei dati indicati nell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, motivando la necessità dei cambiamenti rappresentati che formeranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'ERSU.
3. Le istanze per la concessione degli interventi finanziari devono essere corredate dei seguenti documenti:
 - a) dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che s'intende realizzare con indicazione dei temi trattati, del luogo, della data di inizio e della durata dell'evento medesimo, nonché, per quanto attiene ai convegni ed ai seminari, il programma dettagliato, l'elenco nominativo dei relatori corredato della relativa qualifica professionale;
 - b) piano economico analitico delle spese e delle entrate preventivate, firmato dal Preside di Facoltà e dal Presidente del corso di laurea con indicazione di eventuali altre richieste di sostegni finanziari inoltrate ad altri soggetti pubblici o privati;

- c) dichiarazione circa l'impegno ad apporre il logo istituzionale dell'Ersu in tutto il materiale promo-pubblicitario, con la dicitura: "Progetto realizzato con il concorso economico dell'ERSU di Enna" così come la citazione dell'Ersu in eventuali comunicati stampa. Pena la non erogazione del contributo concesso.
- d) Indicazione dell' Iban di riferimento dell'Università, della Facoltà o del corso di Laurea su cui l'Ersu potrà effettuare l'erogazione della somma eventualmente concessa.

Articolo 7

Liquidazione dei contributi

Entro 60 giorni dal termine dell'attività i responsabili del progetto devono presentare all'ente richiesta di liquidazione dell'intervento finanziario concesso, che avverrà previo accertamento della regolarità dei seguenti documenti giustificativi:

- a) dettagliata relazione sull'iniziativa realizzata, sottoscritta dal Preside di Facoltà o dal Presidente del corso di Laurea;
 - b) n. 1 copia del materiale promo-pubblicitario realizzato con dichiarazione circa l'utilizzazione del logo dell'ERSU e dell'avvenuta comunicazione che l'evento è stato realizzato con il concorso economico dell'ERSU di Enna, sottoscritta dal Preside di Facoltà o dal Presidente del corso di Laurea;
 - c) fatture ed altri documenti giustificativi delle spese afferenti l'iniziativa intestate alla Facoltà o al corso di laurea del contributo per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, escludendo da esse:
 - spese per affitto locali adibiti a sede del soggetto richiedente;
 - spese a qualsiasi titolo, relative all'organizzazione ed alla gestione dello stesso soggetto richiedente;
 - d) consuntivo delle entrate e delle spese appositamente redatto e relativo all'iniziativa realizzata dal quale risultino tutte le spese effettivamente sostenute, come da preventivo, per un importo almeno doppio al contributo concesso e l'entità della partecipazione dell'Ersu e di eventuali altri soggetti finanziatori;
 - e) le fatture o altri documenti giustificativi delle spese di cui al punto c) del presente articolo possono essere trasmesse in originale o in copie autenticate conformi all'originale. In ogni caso il legale rappresentante è tenuto a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che né gli originali né le copie dei documenti prodotti sono stati utilizzati, né verranno utilizzati, per richiedere contributi ad altri enti e amministrazioni;
 - f) dichiarazione attestante l'indicazione del numero di conto corrente bancario Iban, intestato all'Università, alla Facoltà o al corso di Laurea richiedente, cui accreditare le somme spettanti;
1. Il Consiglio di Amministrazione, apprezzate le circostanze, può ammettere, a suo insindacabile giudizio, la presentazione oltre il termine suddetto assegnando un nuovo termine.
 2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al presente articolo, in assenza della presentazione della documentazione richiesta nel presente articolo, l'istante decade dal beneficio.

Articolo 8

Acquisizioni da parte dell'ERSU

1. Qualora il soggetto beneficiario di un contributo concesso in base al presente regolamento provveda, successivamente, alla pubblicazione degli atti relativi alla iniziativa oggetto del contributo medesimo, è tenuto ad inviare copia alla Biblioteca dell'ERSU.
2. Analogamente dovrà essere fornita copia di video o altre produzioni realizzate con il sostegno finanziario dell'ERSU.

TITOLO II

Disposizioni finali

Articolo 9

Decadenza

1. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero abbia ommesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note che sarebbero state ostative alla concessione del contributo, decade dal contributo medesimo, salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Articolo 10

Responsabilità

1. L'ERSU di Enna è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'organizzazione e realizzazione delle iniziative, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative, danni a cose o persone che dovessero prodursi per qualsiasi evenienza nello svolgimento delle manifestazioni. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale ed assistenziale ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario del contributo.

Art.11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti con le istanze di finanziamento saranno trattati nel rispetto dei diritti alla protezione dei dati personali ed alla tutela della riservatezza dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ERSU nell'ambito degli adempimenti connessi all'espletamento delle procedure di esecuzione relative al finanziamento richiesto.

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Articolo 12

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.